

Articolo 15

**Diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia,
all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità**

Premessa

Con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del Protocollo opzionale, legge n. 18 del 3 marzo 2009 (pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009) è stata disposta (art. 3, co. 1) l'istituzione dell'**Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità**, il cui regolamento è stato previsto con decreto interministeriale n. 167 del 06.07.2010. Fra i compiti propri dell'organismo vanno citati (art. 35, co. 1 e art. 5, co.3) il rapporto ONU e il programma d'azione.

A tale proposito, si ricorda che nel novembre 2012 è stato trasmesso il **Primo rapporto sull'attuazione della Convenzione ONU** (art. 35.1) alle Nazioni Unite per il tramite del Comitato Interministeriale Italiano dei Diritti dell'Uomo (CIDU), pubblicato in lingua italiana ed inglese¹. Inoltre, è stato adottato, con decreto del Presidente della Repubblica 04.10.2013, il primo **Programma di azione biennale** (anni 2013 – 2015) per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. Il Programma ha individuato, per un periodo di due anni, i settori prioritari per le azioni e gli interventi volti alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da raggiungere gli obiettivi generali della strategia europea per la disabilità 2010-2020 e la Convenzione ONU².

Il programma è articolato in sette linee di intervento:

1. Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario;
2. Lavoro e occupazione;
3. Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società;
4. Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità;
5. Processi formativi ed inclusione scolastica;
6. Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione;
7. Cooperazione internazionale (per la quale è stato richiesto uno specifico contributo del Ministero degli Esteri).

Con il D.P.R. 09.09.2013 (art.5, co.2 del D.M. 167 del 6.7.2010) il primo Osservatorio è stato prorogato per ulteriori tre anni, e, conseguentemente, con il D.M. del 04.07.2014 sono stati ricostituiti ex novo sia il nuovo organismo che il Comitato tecnico scientifico. In data 04.11.2014 è stato, dunque, adottato il **Piano di lavoro per il triennio 2014 – 2016** il quale prevede una nuova organizzazione in gruppi di lavoro tematici, diretti a monitorare l'implementazione del programma d'Azione e ad elaborare proposte concrete, sia a breve che a medio-lungo termine, tese alla realizzazione delle azioni contenute nel programma.

¹ Su: http://www.osservatoriodisabilita.it/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=459&lang=it

² Pubblicato su:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-28&atto.codiceRedazionale=13A10469&elenco30giorni=true.

§.1

Si riportano di seguito i dati aggiornati riguardanti le persone con disabilità rilevate dall'ISTAT, distinte per classe d'età e condizione professionale.

Persone con limitazioni funzionali di 6 anni e più in Italia (valori assoluti) per classe di età - Anno 2013		
CLASSE DI ETÀ		Persone con limitazioni funzionali (valori in migliaia)
6-64 anni		629
65-74 anni		458
75 anni e più		2.080
Totale		3.167
	Nota	Sono considerate persone con limitazioni funzionali quelle di 6 anni e più che vivono in famiglia e che, escludendo le condizioni riferite a limitazioni temporanee, hanno dichiarato di non essere in grado di svolgere le abituali funzioni quotidiane, pur tenendo conto dell'eventuale ausilio di apparecchi sanitari (protesi, bastoni, occhiali, ecc.). Le abituali funzioni quotidiane comprendono le attività di cura della persona (vestirsi, lavarsi, fare il bagno o la doccia, mangiare), le attività della mobilità e locomozione (camminare, salire e scendere le scale, chinarsi, coricarsi, etc.) e le attività della comunicazione (sentire, vedere, parlare).

Fonte: ISTAT

Persone con limitazioni funzionali di 15 anni e più in Italia (valori assoluti) - Anno 2013	
	Persone con limitazioni funzionali (valori in migliaia)
Totale	3.087

Fonte: ISTAT

Definizione di handicap

Si conferma quanto comunicato nel precedente rapporto sul presente articolo.

Legislazione antidiscriminatoria

Il quadro normativo illustrato nel precedente rapporto è stato completato dal d.lgs. n. 150/2011 (*“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*). Ai sensi dell’articolo 28 del decreto citato, entrato in vigore ad ottobre 2011, le controversie in materia di discriminazione per motivi, fra l’altro di nazionalità, di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 286/98, per motivi etnico-razziali di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, per motivi di credo religioso o

convinzioni personali, età, disabilità o orientamento sessuale, di genere sessuale nell'ambito dell'offerta di beni e servizi di cui all'art. 55-quinques del codice per le pari opportunità, saranno regolate dal rito sommario di cognizione di cui al capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile (art. 702-bis, ter e quater del C.P.C.) e non più dal procedimento cautelare atipico di cui al vecchio art. 44 del T.U. Immigrazione. Di conseguenza, per le azioni civili contro la discriminazione è competente il tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio del ricorrente, con l'applicazione delle norme di cui all'art. 702-bis del C.P.C. che prevedono la costituzione del convenuto non oltre dieci giorni prima dell'udienza e la notifica del ricorso al convenuto con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la sua costituzione. Avverso l'ordinanza emanata in primo grado dal giudice monocratico, potrà essere presentato ricorso alla Corte di Appello entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notifica. L'ordinanza del collegio giudicante della Corte di Appello potrà essere impugnata dinanzi alla Cassazione. La principale novità, dunque, è costituita dal fatto che l'ordinanza emessa dal giudice monocratico, se non appellata, produce gli effetti di cui all'art. 2909 del c.c. e quindi passa in giudicato mentre con il testo precedente, di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/96, l'ordinanza veniva pronunciata nell'ambito di un procedimento avente natura cautelare e dunque non poteva avere carattere definitivo, implicando la possibilità per la parte di iniziare il procedimento civile ordinario di merito al termine del procedimento ex art. 44 T.U. Un'importante precisazione viene introdotta dall'art. 28 c. 5, che stabilirebbe l'obbligo del giudice, in caso di discriminazioni a carattere collettivo, ove il giudice intenda ordinare un piano di rimozione delle medesime, di sentire l'associazione legittimata ad agire che ha inoltrato il ricorso.

Per quanto concerne i dati statistici sui casi di discriminazione in ambito lavorativo denunciati si rinvia alle informazioni fornite nel rapporto sull'articolo 1 del presente ciclo di controllo.

ISTRUZIONE

Il quadro normativo precedentemente descritto è stato completato dal Decreto Interministeriale Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e Ministero della Salute del 17 aprile 2013, con il quale sono state adottate le "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA". Con questo provvedimento si completa l'iter attuativo della Legge 170 dell'8 ottobre 2010, *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"*.

Nell'anno scolastico 2012-2013, gli alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano erano complessivamente 222.917, pari al 2,5% dell'intera popolazione (prossima ai 9 milioni di alunni). La scuola dell'infanzia presentava una percentuale di alunni con disabilità inferiore agli altri ordini di scuola pari all'1,3% (in media si aveva un alunno con disabilità ogni 78 alunni senza disabilità). Nella scuola primaria essa era del 3%, nella scuola secondaria di I grado del 3,7%, nella scuola secondaria di II grado la percentuale di alunni con disabilità era pari al 2%.

Tav. 1 Totale alunni e alunni con disabilità: un quadro di sintesi - A.S. 2012/2013

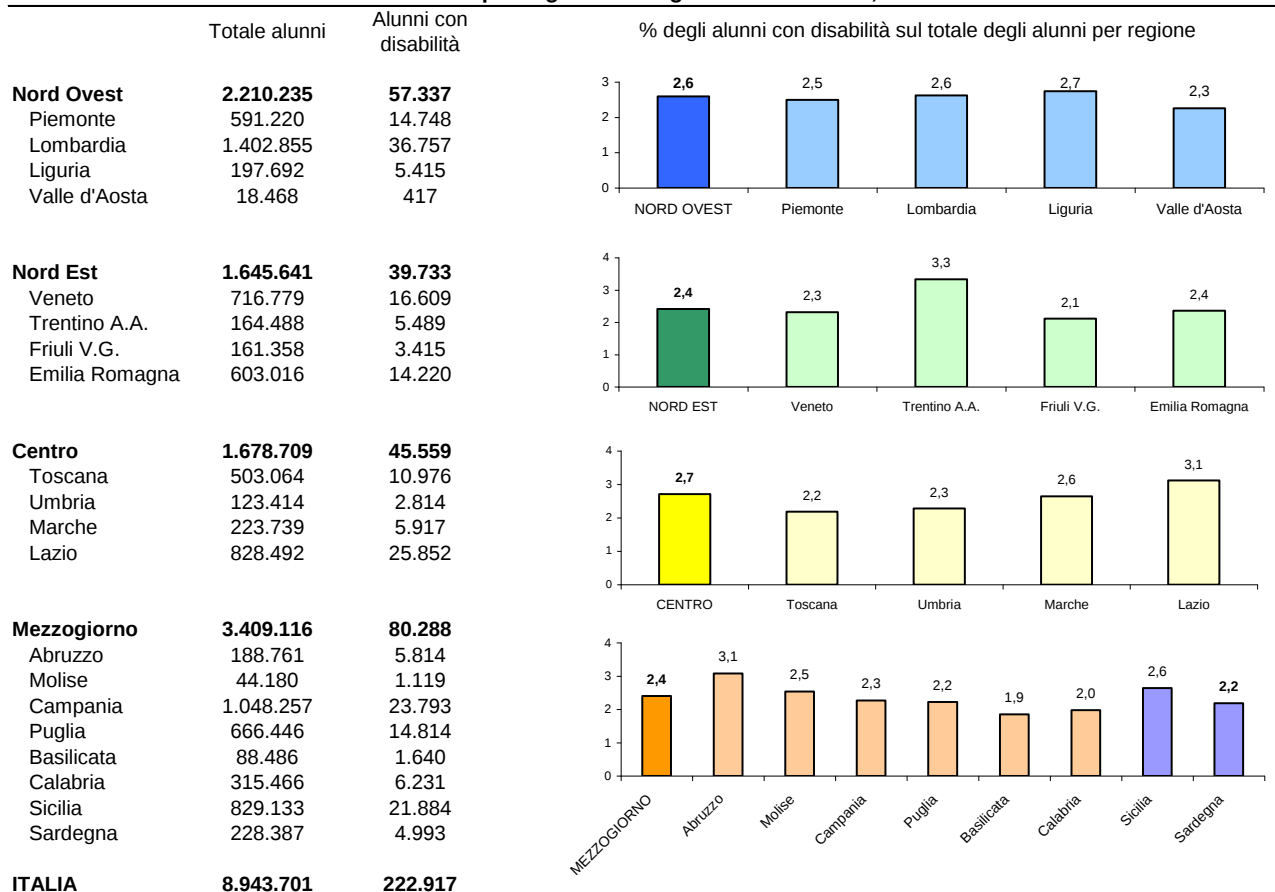
	Totale ordini scuola	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado
Totale scuole					
Alunni con disabilità	222.917	21.283	83.892	65.084	52.658
Totale alunni	8.943.701	1.686.095	2.825.400	1.779.758	2.652.448
<i>alunni senza disabilità / alunni con disabilità</i>	39	78	33	26	49
<i>% alunni con disabilità / totale alunni</i>	2,5	1,3	3,0	3,7	2,0
Scuole statali					
Alunni con disabilità	205.096	14.839	78.374	61.448	50.435
Totale alunni	7.737.639	1.014.142	2.574.660	1.673.564	2.475.273
<i>alunni senza disabilità / alunni con disabilità</i>	37	67	32	26	48
<i>% alunni con disabilità / totale alunni</i>	2,7	1,5	3,0	3,7	2,0
Scuole non statali					
Alunni con disabilità	17.821	6.444	5.518	3.636	2.223
Totale alunni	1.206.062	671.953	250.740	106.194	177.175
<i>alunni senza disabilità / alunni con disabilità</i>	67	103	44	28	79
<i>% alunni con disabilità / totale alunni</i>	1,5	1,0	2,2	3,4	1,3
di cui: Scuole paritarie					
Alunni con disabilità	12.299	6.047	3.244	1.405	1.603
Totale alunni	1.036.403	642.040	190.608	69.833	133.922
<i>alunni senza disabilità / alunni con disabilità</i>	83	105	58	49	83
<i>% alunni con disabilità / totale alunni</i>	1,2	0,9	1,7	2,0	1,2
Incidenza alunni con disabilità per gestione					
<i>% alunni con disabilità scuole statali / scuole totali</i>	92,0	69,7	93,4	94,4	95,8
<i>% alunni con disabilità scuole non statali / sc. totali</i>	8,0	30,3	6,6	5,6	4,2
<i>% alunni con disabilità scuole paritarie / sc. non statali</i>	69,0	93,8	58,8	38,6	72,1

Fonte: MIUR – “L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. A.S. 2012/2013”

Con riferimento alla distribuzione per gestione, si osserva che, complessivamente, circa il 92% degli alunni con disabilità frequentava scuole statali.

Gli alunni con disabilità erano diversamente distribuiti nelle quattro macro aree del Paese (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Mezzogiorno): la loro incidenza percentuale oscillava complessivamente fra il 2,4% e il 2,7%, con notevoli variazioni fra i diversi ordini di scuola. Osservando la distribuzione regionale, la percentuale di alunni con disabilità sul totale degli alunni oscillava da un minimo dell'1,9% per la Basilicata ad un massimo del 3,3% per il Trentino Alto Adige.

Tav. 2 Totale alunni e alunni con disabilità per regione: tutti gli ordini di scuola, statale e non statale - A.S. 2012/2013



Le regioni dell'Italia centrale presentavano mediamente una percentuale più elevata di alunni con disabilità: se nel complesso del sistema scolastico italiano essa era pari al 2,5% del totale, nel Centro Italia saliva al 2,7% con 45.559 alunni con disabilità su un totale di 1.678.709 alunni.

Tav. 3 Totale alunni e alunni con disabilità per ordine di scuola, statale e non statale, e regione - A.S. 2012/2013

Regioni	Scuola dell'infanzia			Scuola primaria			Scuola secondaria di I grado			Scuola secondaria di II grado		
	Totale alunni	Alunni con disabilità	%	Totale alunni	Alunni con disabilità	%	Totale alunni	Alunni con disabilità	%	Totale alunni	Alunni con disabilità	%
Nord Ovest	434.414	5.562	1,3	722.975	22.402	3,1	446.015	18.245	4,1	606.831	11.128	1,8
Piemonte	115.484	1.303	1,1	190.742	5.181	2,7	119.104	4.554	3,8	165.890	3.710	2,2
Lombardia	278.330	3.774	1,4	464.491	15.016	3,2	283.716	11.913	4,2	376.318	6.054	1,6
Liguria	36.900	431	1,2	61.869	2.067	3,3	39.459	1.670	4,2	59.464	1.247	2,1
Valle d'Aosta	3.700	54	1,5	5.873	138	2,3	3.736	108	2,9	5.159	117	2,3
Nord Est	319.160	4.196	1,3	535.180	15.443	2,9	328.240	12.039	3,7	463.061	8.055	1,7
Veneto	139.187	1.611	1,2	232.788	6.798	2,9	143.972	5.313	3,7	200.832	2.887	1,4
Trentino A.A.	32.651	475	1,5	54.642	2.160	4,0	34.461	2.222	6,4	42.734	632	1,5
Friuli V.G.	31.386	564	1,8	51.492	1.280	2,5	32.148	896	2,8	46.332	675	1,5
Emilia Romagna	115.936	1.546	1,3	196.258	5.205	2,7	117.659	3.608	3,1	173.163	3.861	2,2
Centro	315.902	4.990	1,6	531.738	17.043	3,2	326.601	12.380	3,8	504.468	11.146	2,2
Toscana	95.670	1.171	1,2	159.696	3.655	2,3	97.640	2.917	3,0	150.058	3.233	2,2
Umbria	24.351	252	1,0	38.786	1.023	2,6	23.722	757	3,2	36.555	782	2,1
Marche	42.646	646	1,5	68.177	2.130	3,1	42.652	1.436	3,4	70.264	1.705	2,4
Lazio	153.235	2.921	1,9	265.079	10.235	3,9	162.587	7.270	4,5	247.591	5.426	2,2
Mezzogiorno	616.619	6.535	1,1	1.035.507	29.004	2,8	678.902	22.420	3,3	1.078.088	22.329	2,1
Abruzzo	36.141	536	1,5	56.928	1.934	3,4	36.502	1.625	4,5	59.190	1.719	2,9
Molise	7.494	90	1,2	12.851	370	2,9	8.638	301	3,5	15.197	358	2,4
Campania	189.715	1.908	1,0	320.349	8.874	2,8	208.767	6.762	3,2	329.426	6.249	1,9
Puglia	118.414	1.345	1,1	201.267	5.041	2,5	133.074	3.983	3,0	213.691	4.445	2,1
Basilicata	14.867	143	1,0	25.691	535	2,1	17.391	449	2,6	30.537	513	1,7
Calabria	59.218	442	0,7	93.643	2.313	2,5	60.926	1.673	2,7	101.679	1.803	1,8
Sicilia	148.910	1.612	1,1	257.207	8.268	3,2	168.657	6.228	3,7	254.359	5.776	2,3
Sardegna	41.860	459	1,1	67.571	1.669	2,5	44.947	1.399	3,1	74.009	1.466	2,0
ITALIA	1.686.095	21.283	1,3	2.825.400	83.892	3,0	1.779.758	65.084	3,7	2.652.448	52.658	2,0

Fonte: MIUR – “L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. A.S. 2012/2013”

Le *Rilevazioni Integrative sulle Scuole* raccolgono dati riguardanti le seguenti tipologie di disabilità:

- disabilità visiva;
- disabilità uditiva;
- disabilità psicofisica, al cui interno si distinguono tre differenti tipologie:
 - disabilità intellettiva;
 - disabilità motoria;
 - altro tipo di disabilità (problemi psichiatrici precoci, disturbi specifici di apprendimento qualora certificati in co-morbilità con altri disturbi, e sindrome da deficit di attenzione e iperattività - ADHD).

Su 222.917 alunni con disabilità frequentanti le scuole, sia statali che non statali di ogni ordine e grado, l’1,7% (3.763 unità) era portatore di una disabilità visiva, il 2,9% (6.467 alunni) di una disabilità uditiva, il 4,1% (9.133 alunni) di una disabilità motoria, il 66,7% (148.715 alunni) di una disabilità intellettiva e il 24,6% (54.839 alunni) rientrava nella tipologia “altra disabilità”.

Gli alunni con disabilità intellettiva rappresentavano in ogni ordine e grado la maggioranza e raggiungevano nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado il 71,3% del totale, mentre nella scuola dell’infanzia e soprattutto nella scuola secondaria di II grado si attestavano su percentuali inferiori. Gli alunni con “altra disabilità”, nella secondaria di II grado, rappresentavano il 31,6% del totale degli alunni certificati, quota particolarmente elevata se confrontata alla quota degli alunni con “altra disabilità” frequentanti gli altri ordini di scuola.

Nell’anno scolastico 2013/2014 gli alunni con disabilità certificata iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado erano complessivamente 222.000. Il 10% degli alunni disabili frequentava la scuola

dell'infanzia, il 38% la scuola primaria, il 29% la scuola secondaria di I grado e il 24% la scuola secondaria di II grado. Rispetto alle tipologie di disabilità presentate dagli studenti, la maggioranza (66,7%) aveva una disabilità di tipo intellettivo mentre quella motoria era presente nel 4,1% dei casi, quella uditiva nel 2,9% e quella visiva nell'1,7%.

Riguardo alla richiesta del Comitato europeo dei diritti sociali, contenuta nelle Conclusioni 2012, concernente il tasso di abbandono scolastico degli alunni con disabilità, si fa presente che tale dato non è al momento disponibile in quanto non rilevato nelle indagini sul fenomeno della dispersione scolastica.

Insegnanti di sostegno

Il rapporto tra il numero degli alunni con disabilità e i docenti di sostegno, per quel che attiene le scuole a gestione statale, è quasi costante nel tempo, attestandosi, con lievi oscillazioni, sul valore di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità. Si registrano, tuttavia, alcuni scostamenti su scala territoriale: nel Nord-Ovest c'è un docente di sostegno ogni 2,3 alunni con disabilità; nel Nord-Est ogni 2,1 alunni con disabilità; nel Centro ogni 2,2; infine, nel Mezzogiorno ogni 1,8. In particolare, tra le regioni ove il rapporto è più elevato si distinguono Lazio e Lombardia, entrambe con il 2,4%. In Molise e Basilicata si ha, invece, un docente di sostegno ogni 1,6 alunni con disabilità. Negli ultimi 12 anni il numero dei docenti di sostegno, rispetto alla totalità dei docenti, ha visto una continua crescita. I dati indicano la progressiva crescita della dotazione organica in questione, coerentemente con l'aumento degli alunni con disabilità. Sul totale dei docenti, l'organico di sostegno è passato dal 10% dell'A.S. 2003/2004 al 13,2% dell'A.S. 2012/2013. Il dato è condizionato non solo dalla progressiva crescita del numero di alunni certificati, ma anche dal mantenimento del rapporto tra alunni con disabilità e docenti di sostegno, che, come si è visto, si approssimava, nella media nazionale, a due alunni con disabilità ogni docente di sostegno. Rispetto all'A.S. 2003/2004 il numero di docenti di sostegno è salito del 23%: da 82.158 a 101.265 unità, complessivamente tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato. Nell'A.S. 2012/2013, la percentuale di docenti di sostegno sul totale dei docenti appariva più elevata nel Meridione (con una percentuale media per il Sud del 14% e per le regioni insulari del 14,3%); nel Nord-Ovest e nel Nord-Est tale quota si attestava rispettivamente al 12,5% e al 12,1%, e infine nel Centro ammontava al 13,1%.

Per quel che concerne i titoli e le qualifiche necessari per potere accedere all'insegnamento di sostegno, si fa presente che, a partire dal 2010, sono stati istituiti dei corsi universitari di specializzazione rivolti ai docenti interessati a svolgere le attività di sostegno. Requisito indispensabile per accedere alle selezioni preliminari per la frequenza dei corsi di specializzazione - a numero programmato - è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Una volta conseguita la specializzazione in insegnamento di sostegno, gli insegnanti possono iscriversi negli elenchi aggiuntivi del sostegno solo per la classe di concorso per la quale si è già abilitati. Occorre preliminarmente chiarire che l'abilitazione all'insegnamento, a seguito dell'emanazione del nuovo *Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti* (Decreto MIUR n. 249/10 e D.M. 30/09/11) si acquisisce a seguito di un percorso universitario a numero programmato e con selezione iniziale. Il percorso prevede una laurea quinquennale, comprensiva di tirocinio, per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria e la laurea magistrale seguita da un anno di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per le Scuole Secondarie. Fino al 2010, per la specializzazione in attività di sostegno era previsto un modulo

di 400 ore, aggiuntivo al corso di laurea in Scienza della Formazione Primaria, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, mentre per l'Insegnamento Secondario si ricorreva alle apposite Scuole di Specializzazione.

Nell'A.S. 2011/2012 erano stati messi a disposizione degli Uffici Scolastici Regionali 2,6 milioni di euro per interventi a favore degli studenti disabili e per la formazione del personale docente al fine di potenziare l'offerta formativa. Di questi, 553.000 euro erano stati destinati ai Centri Territoriali di supporto mentre 1,4 milioni di euro erano stati impiegati per realizzare percorsi formativi di alta qualificazione in ambito universitario in materia di DSA. Alle cifre sopra indicate deve aggiungersi la spesa per gli insegnanti di sostegno.

Nell'A.S. 2013/2014, il MIUR, con un investimento di circa **4 miliardi di euro**, ha attuato una serie di interventi al fine di sostenere l'apprendimento e l'inclusione degli alunni con disabilità. Le somme sono state così ripartite: 3,5 miliardi per gli oltre 100.000 insegnanti di sostegno; 500 milioni per i costi diretti ed indiretti e 700 milioni per il personale di supporto (i costi sono stati sostenuti dagli Enti Locali).

Le linee direttrici dell'azione del MIUR si articolano su cinque piani:

- 1. Piano normativo**
- 2. Piano progettuale**
- 3. Piano del supporto territoriale**
- 4. Piano della formazione**
- 5. Piano del monitoraggio**

Piano normativo

L'iter attuativo della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sui DSA è stato completato con l'emanazione del decreto attuativo e delle Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA. E' stato elaborato un modello unico di certificazione a livello nazionale per il quale è stato sancito un accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Piano progettuale

Il MIUR, oltre a sperimentare nella realtà scolastica il Progetto ICF, ha promosso e realizzato:

PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA' – NTD

Il progetto, finanziato con un importo iniziale di 10 milioni di euro, si è articolato in **sette azioni**, indipendenti ma coordinate, con l'obiettivo di integrare la didattica speciale con le risorse delle nuove tecnologie.

Azioni 1 e 2 – Portale sulle nuove tecnologie

Raccoglie le migliori esperienze presenti nella scuola nel campo del sostegno all'apprendimento e dell'integrazione degli alunni con disabilità tramite le tecnologie e la creazione di una banca dati, a livello europeo, su tutti i sussidi e gli ausili per la disabilità (handitecno.indire.it).

Azione 3 – Accessibilità degli strumenti didattici e formativi

L'Azione, in collaborazione con l'Istituto Tecnologie Didattiche del CNR (Centro Nazionale di Ricerche) ha portato alla realizzazione del sito *Essediquadro*, che documenta circa 6.000 software didattici.

Azioni 4 e 5 – Creazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) e formazione degli operatori

Sono 107, distribuiti in tutte le province, i CTS dove opera personale specializzato sulle nuove tecnologie di assistenza e che fornisce consulenza, assistenza e formazione per le scuole.

Azione 6 – Progetti di ricerca sviluppati dalle scuole

Sono stati realizzati 29 software didattici, disponibili gratuitamente sul sito hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita.

Azione 7 – Formazione dei docenti sulla dislessia e sui DSA

Sono stati formati 14.500 docenti ed è stata realizzata una piattaforma di e-learning, attivando così un servizio di supporto continuativo per i docenti già formati.

Integrazione attraverso lo sport

Per promuovere la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività sportive sono state avviate iniziative sperimentali nel campo della vela, dell'atletica, del ciclismo, dell'ippica, dello sci e dell'orienteeing. Per periodi di una settimana, in contesti residenziali, classi di scuole secondarie di 1° e 2° grado hanno svolto attività sportive e didattiche tra loro connesse, approfondendo con lo studio al mattino aspetti delle discipline sportive praticate nel pomeriggio.

A scuola di dislessia

Il progetto, in collaborazione con l'AID e la Fondazione Telecom Italia, ha visto la partecipazione di oltre 1.000 scuole, che hanno realizzato azioni formative e buone pratiche di didattica inclusiva per alunni con DSA.

Piano del supporto territoriale

I 107 Centri di Supporto Territoriale sono stati creati con l'obiettivo di realizzare una rete permanente che consenta di raccogliere e diffondere le conoscenze e le risorse a favore della didattica inclusiva attraverso le nuove tecnologie. Compito dei Centri è anche quello di sostenere concretamente le scuole nell'acquisto e nell'uso efficiente delle nuove tecnologie per l'inclusione, fornendo apparecchiature in comodato d'uso ed ottimizzando così procedure di acquisto, di gestione e di utilizzo. In ogni Centro operano almeno due docenti formati e specializzati, che forniscono consulenza alle scuole non solo sui temi della disabilità, ma anche sulle nuove tecnologie e sugli strumenti compensativi per la dislessia e gli altri disturbi specifici dell'apprendimento.

Piano della formazione

Nell'ambito della formazione iniziale per i futuri docenti, i piani di studio dei nuovi corsi abilitanti all'insegnamento prevedono moduli dedicati all'integrazione scolastica, equivalenti ad un semestre accademico. Per il personale della scuola in servizio sono stati organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali diversi corsi a livello territoriale. Nel 2012 sono stati attivati 35 master universitari sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) ed altrettanti sono stati attivati nel 2013. Complessivamente, gli insegnanti formati sui DSA ammontano a 14.500. Ammontano invece a 40 i master universitari avviati per ADHD, autismo, disabilità intellettive, disabilità sensoriali, educazione psicomotoria. Inoltre, nel biennio 2014-2016 verranno stabilizzati altri 26.648 docenti di sostegno al fine di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica, assicurando continuità educativa e didattica.

Piano del Monitoraggio

E' stato messo a punto un software per la rilevazione dei dati relativi agli alunni con disabilità ed agli alunni con DSA. Il programma consente di raccogliere anche dati relativi agli insegnanti specializzati

e agli assistenti (educativi e alla comunicazione), fornendo supporto tecnico nelle procedure di assegnazione delle risorse professionali per il sostegno.

In totale, al Piano finanziario del MIUR sono stati assegnati 116,8 milioni di euro, così ripartiti:

Azione 1: 1,7 milioni per il periodo 2010-2013;

Azioni 2, 4, 5 e 7: 11 milioni di euro nel periodo 2007-2013

Azione 3: 100 milioni di euro nel periodo 2013-2014

Azione 6: 4,1 milioni di euro nel periodo 2010-2013

Formazione professionale

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha chiesto aggiornamenti sul progetto sperimentale ICF volto all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ed alla formazione degli operatori pubblici e privati della filiera del collocamento mirato.

Il progetto ICF, realizzato da Italia Lavoro - società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze che opera come ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle politiche occupazionali e dell'inclusione sociale – ha realizzato un programma sperimentale, avviato nel 2009 e conclusosi a maggio del 2013, che ha coinvolto 11 regioni ed altrettante province. Scopo principale dell'iniziativa era la costituzione della filiera dei servizi pubblici e privati del collocamento mirato e l'applicazione di metodologie innovative, con particolare riguardo alla formazione degli operatori sull'uso della classificazione ICF nell'ambito dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il programma si è incentrato sul rapporto dei Servizi per l'impiego, dei Comitati tecnici previsti dalla legge 68/99 e del coordinamento del lavoro con gli obiettivi previsti dal progetto PON (Programma Operativo Nazionale) inclusione sociale e lavorativa, il quale promuove l'inserimento socio-lavorativo di persone che presentano svantaggio sociale ed economico (detenuti, ex-detenuti, misure alternative, persone con disabilità ecc.) e che necessitano di specifiche misure di sostegno. Le regioni interessate sono state: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Su tali territori sono stati realizzati corsi sulle metodologie dell'ICF che hanno coinvolto gli operatori ed i soggetti interessati (ASL, INPS, servizi sociali, associazioni datoriali, associazioni delle persone con disabilità, cooperative sociali). Sono stati formati all'utilizzo dell'ICF nella definizione delle capacità funzionali delle persone con disabilità e nella lettura dei fabbisogni aziendali circa 300 operatori pubblici e privati della filiera del collocamento mirato.

Come indicato nei precedenti rapporti, le convenzioni di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68/1999 prevedono dei tirocini formativi e di orientamento. Nella successiva tabella sono indicati i tirocini effettuati a livello nazionale negli anni 2012 e 2013.

Tabella 1 – Tirocini formativi e/o di orientamento art. 11 c. 2 e tirocini finalizzati all'assunzione di persone con disabilità, attivati durante l'anno per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)

		Attivati presso imprese private		Attivati presso imprese pubbliche
		Formativi e di orientamento	Finalizzati all'assunzione	Finalizzati all'assunzione
2012	NORD OVEST	841	1.657	327
	NORD EST	1.134	407	53
	CENTRO	214	230	22
	SUD	223	111	14
	ITALIA	2.412	2.405	416
2013	NORD OVEST	1.661	769	153
	NORD EST	1.503	956	62
	CENTRO	343	244	18
	SUD	152	190	84
	ITALIA	3.659	2.159	317

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Per quanto concerne, invece, la formazione professionale delle persone con disabilità nella filiera ordinaria si fa presente che, allo stato attuale, non si dispone di dati al riguardo.

§.2

OCCUPAZIONE

Fra i principali compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità rientra la predisposizione di un *Programma di azione biennale*, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 3 marzo 2009, n. 1814. Il Programma, approvato in data 12 febbraio 2013 dall'Osservatorio in sessione plenaria, ha individuato delle priorità di azione articolate in 7 linee di intervento.

La centralità del tema del lavoro e dell'occupazione nella definizione di una strategia complessiva da parte dell'Italia, trova conferma nella Linea di intervento 2 - Lavoro e occupazione - la quale riconosce che "il lavoro rappresenta un elemento essenziale dell'inclusione sociale" e che "la legislazione italiana con la legge n. 68/99 ha introdotto la metodologia del collocamento mirato che inserisce la persona giusta al posto di lavoro appropriato, sostenendola con adeguati incentivi e facilitazioni".

Si segnala, infine, tra le misure di recente adozione cui è riconosciuto il carattere prioritario, il rifinanziamento del "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" (art. 13, comma 4), da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 20 milioni di euro per il 2014.

Quadro normativo

Il quadro normativo precedentemente illustrato è stato interessato dalle seguenti modifiche nel periodo d'interesse per il presente rapporto.

La Riforma del Lavoro, attuata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha apportato modifiche alla normativa sul collocamento mirato, come indicato nel comma 27 dell'art. 426, intervenendo sui criteri di computo della quota di riserva, sulle esclusioni, sugli esoneri e sulle comunicazioni dei servizi.

In particolare, la lettera a) della suddetta disposizione, sostituendo l'articolo 4, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68, enuncia nel primo periodo la regola della computabilità di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, elencando nel secondo periodo i soggetti non computabili e facendo salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

La novità introdotta con la riforma vede un aumento della base occupazionale (e quindi delle relative quote riservate), poiché sono inclusi nel computo tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, ad eccezione dei lavoratori assunti tramite collocamento obbligatorio, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i contratti di inserimento, i lavoratori somministrati presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività all'estero (per la corrispondente durata), gli Lsu, i lavoratori a domicilio, i lavoratori emersi ex legge 383/2001 e gli apprendisti.

L'art. 9 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179³ è intervenuto sull'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 relativamente alla computabilità dei lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, prevedendo che l'imprenditore possa affidare, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro.

A seguito della modifica, è stato previsto che vengano predisposti in favore dei lavoratori disabili dipendenti, occupati a domicilio o con telelavoro, degli accomodamenti ragionevoli di cui all'art. 27 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità.

L'art. 7, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013⁴, n. 101, garantisce le assunzioni delle categorie protette prevedendo per le pubbliche amministrazioni la deroga ai divieti di nuove assunzioni anche in relazione ad eventuali situazioni di soprannumerarietà, stabilendo altresì il diritto di prelazione per l'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti della quota d'obbligo, dei lavoratori con disabilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 68/99.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con circolare n. 5 del 21 novembre 2013, ha chiarito che le assunzioni delle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo, vanno garantite sia in presenza di posti vacanti sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota d'obbligo calcolata sulla base di computo di cui all'art. 4 della legge 68/99.

La summenzionata circolare n. 5 del 21 novembre 2013, inoltre, chiarisce che i lavoratori delle categorie protette assunti a tempo determinato possono essere assunti a tempo indeterminato, con

³ *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁴ *"Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

diritto di precedenza, nel rispetto della quota d'obbligo, quando, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, purché l'assunzione a tempo indeterminato sia effettuata dalla stessa amministrazione entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 18, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2012⁵, n. 5, concernente le semplificazioni in materia di collocamento obbligatorio, ha modificato l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, prevedendo per il datore di lavoro privato che intende fruire dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione, la possibilità di presentare la comunicazione o la domanda al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e "d'ufficio" effettua la comunicazione ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive. Sino alla modifica, la comunicazione comprovante lo stato di crisi del datore di lavoro privato, ai fini della sospensione degli obblighi di assunzione, doveva essere effettuata al "competente servizio provinciale"; con la modifica, invece, tale comunicazione va fatta solo al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa. La norma pone a carico del servizio provinciale della sede legale il compito di istruire la pratica e di provvedere d'ufficio alla comunicazione agli altri servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa. Anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro privato non abbia ancora ottenuto un provvedimento amministrativo di riconoscimento dello stato di "crisi" e chiedi una sospensione temporanea dell'obbligo di assunzione, la domanda va presentata al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa.

Politiche in favore dell'occupazione delle persone con disabilità

Tra le politiche nazionali, finalizzate a favorire l'occupazione delle persone con disabilità, si segnalano gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità a tempo indeterminato. Il contributo, graduato secondo la percentuale di riduzione della capacità lavorativa o della minorazione ascrivita al soggetto con disabilità, è stato fissato:

- in misura non superiore al 60% del costo salariale per ogni lavoratore con disabilità che, assunto a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascrivite dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

⁵ "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

- in misura non superiore al 25% del costo salariale per ogni lavoratore con disabilità che, assunto a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- con rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione della persona con disabilità.

Il contributo concesso viene erogato al datore di lavoro in tre annualità.

Accomodamenti ragionevoli

Nel 2012 è stato introdotto nella legge 68/99 un apposito riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, prevedendo che il datore di lavoro predisponga, a favore dei lavoratori con disabilità, accomodamenti ragionevoli per i lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro.

In ordine all'adozione degli accomodamenti ragionevoli negli ambienti di lavoro, il legislatore italiano, nel 2013, con decreto legislativo n. 76/2013, è intervenuto aggiungendo all'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, il comma 3-bis secondo il quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro e la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Il menzionato art. 3, comma 3 bis richiama, ai fini della definizione di "*accomodamenti ragionevoli*", la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità la quale prevede che tale definizione indichi tutte le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

In considerazione del breve tempo trascorso dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo e tenuto conto del perdurare della crisi economica, che ha prodotto effetti negativi principalmente sull'occupazione, attualmente non si è in grado di dimostrare che l'introduzione della norma in materia di accomodamenti ragionevoli abbia avuto una ricaduta positiva sull'occupazione delle persone con disabilità né si è in condizione di fornire dei dati al riguardo.

Dati statistici

Le tabelle riportate nel precedente paragrafo sono il risultato dell'Indagine ISTAT sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari (anno 2013) che ha l'obiettivo di analizzare i comportamenti relativi alla salute e all'utilizzo dei servizi sanitari. Preliminarmente, come emerge dalla nota metodologica relativa all'indagine, è bene ricordare che la dimensione del campione preso ad oggetto – circa 120.000 persone – è tra le più consistenti in Europa, e fornisce una rappresentazione della popolazione residente in ogni singola regione. L'indagine inoltre include una batteria di domande che permette di rilevare la presenza di limitazioni funzionali nella popolazione. L'utilizzo di tale denominazione è stato originato dalla necessità di accogliere la definizione di disabilità proposta con la classificazione ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Con questa nuova classificazione, infatti, la disabilità non è più concepita come la riduzione delle capacità funzionali determinata da una patologia o menomazione, ma come la risultante di una interazione tra condizioni di salute e fattori contestuali

(personali e ambientali). Con l'ICF si intende, quindi, valutare, non la riduzione di capacità in sé, ma quanto l'individuo è in grado di "fare", gli ostacoli da rimuovere o gli interventi da effettuare perché l'individuo possa raggiungere il massimo della propria autonomia e realizzazione.

Nella tabella sottostante sono contenuti i dati riguardanti il numero delle persone con disabilità occupate in Italia nel 2013, come rilevate dall'ISTAT nell'indagine sopra menzionata. La condizione professionale indicata è il risultato delle interviste sul campione di persone utilizzato per l'indagine stessa.

Persone con limitazioni funzionali di 15 anni e più in Italia per condizione professionale dichiarata - Anno 2013	
CONDIZIONE PROFESSIONALE DICHIARATA	Persone con limitazioni funzionali (valori in migliaia)
Occupato	113
In cerca di nuova occupazione	42
In cerca di prima occupazione	20
Casalinga	963
Studente	19
Persona ritirata dal lavoro	1.596
In altra condizione	54
Inabile al lavoro	280
Totale	3.087
Nota	La condizione professionale è dichiarata

Fonte: ISTAT

Le tabelle prodotte nel precedente paragrafo mostrano che le persone con disabilità in Italia si concentrano prevalentemente nelle classi di età 65-74 anni e 75 e più (oltre 2.500.000 individui) ove rientrano sostanzialmente le persone ritirate dal lavoro o non più abili al lavoro proprio in considerazione dell'età elevata. Se si considerano, poi, i circa 222.000 studenti (v. tabelle sull'istruzione) della fascia di età 3-18 anni, la platea di potenziali lavoratori fra le persone con disabilità si riduce a circa 400.000 individui dei quali il 30% circa dichiara di essere occupato.

Nelle Conclusioni 2012 del Comitato europeo dei diritti sociali è stata rilevata una discrepanza fra i dati forniti nel precedente rapporto riguardo il tasso di occupazione delle persone con disabilità e quelli risultanti da un'indagine condotta dall'ANED nel periodo 2004-2005. La disparità tra le due serie di dati è da imputare al differente campione utilizzato per le due indagini, condotte rispettivamente dall'ISFOL e dall'ISTAT. Nell'XI rapporto sulla Carta Sociale Europea emendata erano stati presentati i risultati dell'indagine condotta dall'ISFOL (istituto che svolge studi e ricerche per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) che si basava sulle interviste effettuate ad un campione selezionato di persone con disabilità. I dati riportati nel Rapporto ANED del 2009 sulla

disabilità in Italia, invece, erano stati estratti dall'indagine campionaria dell'ISTAT "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari" rientrante nella più vasta indagine Multiscopo. La causa della difformità dei dati presentati è da imputare al differente campione utilizzato per le interviste delle indagini ISTAT e ISFOL.

Iscrizioni nelle liste speciali ed avviamenti al lavoro

L'iscrizione della persona con disabilità nell'elenco tenuto dagli uffici competenti è il presupposto per avvalersi dei servizi di inserimento lavorativo. Le persone con disabilità in possesso dello stato di disoccupazione e che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, devono iscriversi nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti del collocamento obbligatorio. Al 31 dicembre 2010 risultavano iscritte 743.623 persone mentre nel 2011 gli iscritti ammontavano a 644.029 unità.

Tabella 2 – Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8), per sesso, per area geografica al 31 dicembre. Anni 2010-2011

		N° iscritti	% area	Prov. non risp.	Donne	% donne	Prov. non risp.
2010	NORD OVEST	92.368	22,7	0	42.280	11,8	0
	NORD EST	64.288	20,0	0	30.963	8,6	0
	CENTRO	166.326	20,0	0	88.331	24,6	0
	SUD E ISOLE	420.641	37,3	5	197.979	55,1	5
	ITALIA	743.623	100,0	5	359.553	100,0	5
2011	NORD OVEST	95.050	14,8	1	43.305	14,1	1
	NORD EST	64.519	10,0	0	30.807	10,0	0
	CENTRO	154.760	24,0	0	83.416	27,1	0
	SUD E ISOLE	329.700	51,2	16	150.614	48,9	16
	ITALIA	644.029	100,0	17	308.142	100,0	17

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2012

Al 31 dicembre 2012 il numero totale delle persone con disabilità iscritte era di 728.326 mentre nel 2013 ne risultavano iscritte 676.775 unità.

Tabella 3 – Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8), per sesso, per area geografica al 31 dicembre. Anni 2012-2013

		N° iscritti	% area	Prov. non risp.	Donne	% donne	Prov. non risp.
2012	NORD OVEST	99.469	13,7	0	44.781	45,0	0
	NORD EST	53.842	7,4	6	25.867	48,0	6
	CENTRO	152.467	20,9	2	82.113	53,9	2
	SUD E ISOLE	422.548	58,0	4	193.669	45,8	4
	ITALIA	728.326	100,0	12	346.430	47,6	12
2013	NORD OVEST	85.384	14,8	1	37.450	39,4	1
	NORD EST	72.215	10,0	0	33.564	52,0	0
	CENTRO	164.982	24,0	1	88.787	57,4	1
	SUD E ISOLE	354.194	51,2	7	159.872	48,5	7
	ITALIA	676.775	100,0	9	319.673	49,6	9

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Relativamente ai dati di flusso (iscrizioni registrate dal 1 gennaio al 31 dicembre degli anni osservati) le iscrizioni delle persone con disabilità avvenute dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 sono state 83.000; nel corso del 2011 sono state invece 65.795.

Tabella 4 – Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dal 1 gennaio al 31 dicembre, per sesso, per area geografica. Anni 2010-2011 (val. ass. e val. %, province non rispondenti)

		N° iscritti	% area	Prov. Non risp.	Donne	% donne	Prov. Non risp.
2010	NORD OVEST	17.992	21,7	0	7.572	20,6	0
	NORD EST	13.845	16,7	0	5.979	16,3	1
	CENTRO	19.095	23,0	0	9.053	24,6	0
	SUD E ISOLE	32.068	38,6	5	14.175	38,5	5
	ITALIA	83.000	100,0	5	36.779	100,0	6
2011	NORD OVEST	17.569	26,7	1	7.325	24,3	1
	NORD EST	10.236	15,6	1	4.212	14,0	2
	CENTRO	14.582	22,2	0	6.841	22,7	0
	SUD E ISOLE	23.408	35,6	17	11.735	39,0	17
	ITALIA	65.795	100,0	19	30.113	100,0	20

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2012

Il totale delle iscrizioni delle persone con disabilità avvenute dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 era di 74.375 unità. Nel 2013 il totale ammontava a 68.020 unità.

Tabella 5 – Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dal 1 gennaio al 31 dicembre, per sesso, per area geografica. Anni 2010-2011 (val. ass. e val. %, province non rispondenti)

		N° iscritti	% area	Prov. non risp.	Donne	% donne	Prov. non risp.
2012	NORD OVEST	20.568	27,7	0	8.419	25,8	0
	NORD EST	11.460	15,4	6	5.071	15,5	6
	CENTRO	15.371	20,7	1	6.964	21,3	1
	SUD E ISOLE	26.976	36,3	7	12.203	37,4	7
	ITALIA	74.375	100,0	14	32.657	100,0	14
2013	NORD OVEST	16.247	23,9	1	6.480	22,3	1
	NORD EST	11.234	16,5	1	4.713	16,2	1
	CENTRO	15.665	23,0	0	7.133	24,5	0
	SUD E ISOLE	23.375	34,4	8	10.090	34,7	8
	ITALIA	68.020	100,0	10	29.077	100,0	10

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Con riferimento agli avviamenti al lavoro delle persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento, si evidenzia che gli uffici competenti effettuano gli avviamenti a seguito di richiesta di assunzione presentata dai datori di lavoro obbligati.

Gli avviamenti delle persone con disabilità sono stati 22.360 nel 2010, di cui il 40% donne, e 22.023 nel 2011. Nel 2012 sono state avviate al lavoro 19.114 persone con disabilità mentre nel 2013 gli avviamenti sono stati 18.295.

Il rapporto tra il flusso delle persone con disabilità iscritte nel corso del 2012 (74.375) e nel corso del 2013 (68.020) e quello degli avviati nel medesimo periodo (19.114 nel 2012 e 18.295 nel 2013) è stato rispettivamente del 25,7% nel 2012 e del 26,9% nel 2013. Nel biennio immediatamente precedente lo stesso rapporto è apparso più favorevole, arrivando nel 2010 quasi al 27% e raggiungendo il 33,5% nel 2011.

Il sistema delle quote di riserva

Come indicato nei precedenti rapporti, le quote di riserva sono modulate dalla legge n. 68/99 per classi dimensionali, a seconda del numero dei lavoratori occupati dal datore di lavoro. In sintesi:

Numero di lavoratori	Quota di riserva
15 - 35 dipendenti	1 lavoratore con disabilità
36 - 50 dipendenti	2 lavoratori con disabilità
Più di 50 dipendenti	7% di lavoratori con disabilità

Relativamente alla quota di riserva, ovvero il numero di lavoratori con disabilità da assumere, nel 2010 i **datori di lavoro privati** hanno dichiarato una quota di riserva pari a 228.709 unità, mentre nel 2011 tale quota era di 143.532 unità.

Per quanto attiene ai posti scoperti, nel 2010 il loro numero era pari a 48.375, numero che si riduce a 28.784 nel 2011.

Tabella 6 – Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre nelle imprese private soggette ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Annualità 2010-2011 (val. ass.)

	Classe dimensionale	Quota di riserva	Prov. non risp.	Posti disponibili	Prov. non risp.
Anno 2010	Imprese da 15 a 35 dipendenti	37.410	21	9.370	22
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	23.426	21	4.519	22
	Imprese oltre 50 dipendenti	177.756	21	35.890	23
	Totale	228.709	19	48.375	21
Anno 2011	Imprese da 15 a 35 dipendenti	22.648	38	5.283	39
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	15.145	38	2.701	39
	Imprese oltre 50 dipendenti	106.848	38	20.863	39
	Totale	143.532	37	28.784	37

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2012

Nel 2012 i datori di lavoro hanno dichiarato una quota di riserva complessiva pari a 158.295 posti. Per l'annualità successiva, la quota di riserva totale era di 117.136 posti.

Sempre nel 2012, il numero di posti scoperti è stato pari a 41.304 mentre nel 2013 è stato di 26.739.

Tabella 7 – Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre nelle imprese private soggette ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Annualità 2012-2013 (val. ass.)

	Classe dimensionale	Quota di riserva	Prov. non risp.	Posti scoperti	Prov. non risp.
2012	Imprese da 15 a 35 dipendenti	33.937	11	8.310	26
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	14.930	14	2.645	29
	Imprese oltre 50 dipendenti	106.244	13	28.472	29
	Italia	158.295	8	41.304	21
2013	Imprese da 15 a 35 dipendenti	19.455	25	4.904	48
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	7.494	29	1.412	49
	Imprese oltre 50 dipendenti	66.095	27	14.502	48
	Italia	117.136	24	26.739	33

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

I **datori di lavoro pubblici**, nel 2010, hanno dichiarato una quota di riserva complessiva, ovvero il numero di lavoratori con disabilità da assumere, pari a 74.741 unità, mentre nel 2011 tale quota ammontava a 34.165.

Nel 2010 il numero totale di scoperture risultava essere di 13.863. I risultati della rilevazione nel 2011, invece, quantificano in 8.591 le scoperture a livello nazionale.

Tabella 8 – Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre per i datori di lavoro pubblici soggetti ad obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Annualità 2010-2011 (val. ass.)

	Classe dimensionale	Quota di riserva	Prov. non risp.	Posti disponibili	Prov. non risp.
Anno 2010	Imprese da 15 a 35 dipendenti	1.369	22	159	23
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	1.379	22	100	23
	Imprese oltre 50 dipendenti	71.940	21	13.558	24
	Totale	74.741	18	13.863	20
Anno 2011	Imprese da 15 a 35 dipendenti	815	38	103	39
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	951	38	97	39
	Imprese oltre 50 dipendenti	33.497	38	8.504	39
	Totale	34.165	37	8.591	38

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2012

Nel 2012, la quota di riserva complessiva dichiarata era di 76.770 unità, di cui il numero dei posti scoperti si attestava sulle 12.989 unità. Nel 2013, invece, la quota di riserva era pari a 69.083 unità mentre le scoperture erano pari a 14.499 posti.

Tabella 9 – Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre per i datori di lavoro pubblici soggetti ad obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Annualità 2012-2013 (val. ass.)

	Classe dimensionale	Quota di riserva	Prov. non risp.	Posti scoperti	Prov. non risp.
2012	Imprese da 15 a 35 dipendenti	2.565	34	552	39
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	1.639	35	69	39
	Imprese oltre 50 dipendenti	71.629	26	12.046	27
	Italia	76.770	20	12.989	22
2013	Imprese da 15 a 35 dipendenti	2.367	55	523	39
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	892	51	52	39
	Imprese oltre 50 dipendenti	48.374	46	9.020	39
	Italia	69.083	30	14.499	33

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Il collocamento delle persone non vedenti ai sensi della L. 68/99

Le persone non vedenti sono indicate tra i soggetti cui si applica la normativa sul collocamento mirato (articolo 1, comma 1, lett. c) legge 12 marzo 1999, n. 68.

I servizi provinciali competenti hanno segnalato in totale 1.844 iscritti non vedenti presenti nelle liste al 31 dicembre 2012 (pari allo 0,3% degli iscritti totali), aumentati nell'anno successivo, fino a raggiungere quota 1.954 e mantenendo, tuttavia, inalterata la percentuale sul numero degli iscritti negli elenchi. La ripartizione per area geografica assegnava al Sud e Isole, per l'intero biennio, la percentuale maggiore di presenze, pari rispettivamente al 46% nel 2012 e al 39% nel 2013. La seconda area per popolosità di non vedenti nelle liste era quella del Centro.

Gli andamenti delle iscrizioni nel corso dell'anno segnalavano 300 nuovi iscritti in Italia nel 2012, con un leggero incremento, fino a 318, nell'anno successivo.

Gli avviamenti delle persone non vedenti riportati dai servizi competenti sono state 83 nel 2012, di cui il 43% circa donne. Il tasso maggiore di avviamenti è stato nel Nord ovest (42,2%) con una percentuale di donne del 54%. Il numero di inserimenti lavorativi si è ridotto nel 2013, scendendo a 47 avviamenti complessivi, il 51% dei quali ha interessato le donne. Le regioni centrali hanno mantenuto, invece, valori analoghi per il biennio.

Il collocamento delle persone non vedenti ai sensi della legislazione speciale

La Legge 68/99 mantiene ferma la normativa relativa al collocamento obbligatorio per i centralinisti telefonici non vedenti, i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi e i terapisti della riabilitazione non vedenti.

I CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI (LEGGE 29 MARZO 1985, N. 113)

I non vedenti abilitati alla funzione di centralinista telefonico residenti nella regione vengono iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, articolato a livello regionale.

Sono considerati “abilitati” i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi (articolo 2, comma 1, Legge 29 marzo 1985, n. 113) mentre i privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi conseguono l’abilitazione professionale a seguito di un esame presso la commissione regionale (articolo 2, comma 2, L. 113/85).

I dati comunicati dalle province per il tramite delle regioni segnalano 1.154 persone non vedenti abilitate ed iscritte all’Albo, di cui il 43% donne. Le iscrizioni all’Albo sono segnalate, per il 60%, nelle regioni del Mezzogiorno, per il 21% nelle regioni centrali a cui seguono il nord-est con l’11% ed il nord-ovest con l’8%. Il quadro generale non ha subito modifiche di rilievo nel 2013, con i dati che riportano un totale di iscrizioni al 31 dicembre di 1.191 unità, di cui 42 donne.

Le iscrizioni avvenute nel corso di ciascun anno segnalano un incremento nel biennio di 62 unità, con il totale nazionale che passava da 310 a 372 registrazioni. L’aumento principale delle iscrizioni è ascrivibile prevalentemente alle regioni settentrionali.

La L. 113/85 si applica ai centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti operatore.

L’obbligo di assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti grava diversamente sui datori di lavoro pubblici e sui datori di lavoro privati. Il datore di lavoro pubblico, anche in deroga alle leggi che limitano le assunzioni, è tenuto ad assumere sulla base dell’esistenza di un centralino telefonico. Il datore di lavoro privato, invece, deve procedere all’assunzione di un privo della vista qualora sia dotato di un centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. Nel caso in cui il centralino consenta di occupare più di un lavoratore, i datori di lavoro sia pubblici sia privati devono riservare il 51% dei posti ai centralinisti privi della vista.

Le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti si differenziano a seconda della natura pubblica o privata del datore di lavoro.

Il datore di lavoro privato, entro sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo, presenta richiesta nominativa al servizio provinciale competente per il collocamento mirato. Qualora il datore di lavoro non effettui la richiesta entro il predetto termine, il medesimo servizio invita lo stesso a provvedere entro 30 giorni. Decorso tale termine e perdurando l’inerzia del datore di lavoro, il servizio procede all’avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria.

Il datore di lavoro pubblico, invece, deve espletare un concorso riservato ai soli non vedenti, oppure, inoltrare richiesta numerica al servizio provinciale per il collocamento. Qualora, entro sei mesi dalla data in cui è insorto l’obbligo lo stesso non abbia provveduto all’assunzione del centralinista telefonico non vedente, il servizio provinciale, decorso un mese dall’invito a provvedere e perdurando l’inerzia, avvia d’ufficio il centralinista telefonico non vedente.

Nel periodo 2010-2011 gli avviamenti totali sono stati 406 (284 nel primo anno e 122 nel secondo) mentre nel biennio 2012-2013 il totale si è attestato a 189, suddivisi in 103 nel 2012 e 86 nel 2013. Gli inserimenti hanno riguardato imprese dislocate prevalentemente nel Centro-sud e la modalità di avviamento principale era costituita dalla chiamata numerica per entrambe le annualità.

MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI NON VEDENTI

Condizione necessaria per ottenere il collocamento come massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti è l’iscrizione all’Albo professionale nazionale. All’Albo possono iscriversi i privi della vista

in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata dal Ministero della Sanità.

Ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (art. 1, comma 4), le iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal Ministero del lavoro, presso il quale lo stesso è istituito, ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, ai fini dell'inserimento negli elenchi e del successivo avviamento.

I soggetti obbligati ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco sono:

- a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono gli ospedali generali, quando l'ospedale abbia più di 200 posti-letto (ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700, dovrà essere assunta una unità ogni 300 posti-letto eccedenti i 700);
- b) gli ospedali specializzati in cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneo-termali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti-letto.

Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 posti-letto e, indipendentemente dal numero dei posti-letto, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri e gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneo-termali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati, e di qualsiasi categoria ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti (articolo 2, Legge 19 maggio 1971, n. 403).

Relativamente alle modalità di assunzione, i massaggiatori e i massofisioterapisti non vedenti sono avviati al lavoro su richiesta nominativa.

Con riferimento specifico alle pubbliche amministrazioni, anche per i massaggiatori e i massofisioterapisti non vedenti si applica la richiesta numerica sulla base di apposite graduatorie formate dagli uffici territoriali del lavoro. Inoltre, i datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatoriale nel quale svolgano attività riabilitative, almeno un terapeuta della riabilitazione non vedente iscritto all'albo, fino ad un massimo del 5% dei posti previsti nell'organico dei terapisti della riabilitazione (art. 4, comma 2, legge 11 gennaio 1994, n. 29).

Invece, gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgono attività riabilitative ed aventi alle loro dipendenze più di 35 lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un terapeuta della riabilitazione non vedente iscritto all'albo al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapeuta della riabilitazione (art. 4, comma 3, legge n. 29/1994).

Nel biennio 2012-2013 sono stati segnalati 12 avviamenti lavorativi di massaggiatori, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione non vedenti. La modalità prevalente è stata la chiamata numerica (10 su 12).

Le cooperative sociali

Le cooperative sociali italiane per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, sono state le pioniere di un modello d'inclusione sociale. Sono oltre 100.000 le persone che lavorano nelle 2.500 cooperative sociali di tipo B aderenti alle organizzazioni

dell'Alleanza delle cooperative sociali italiane ed oltre 35.000 le persone svantaggiate inserite, **di cui circa la metà disabili**.

§.3

Applicazione della legislazione antidiscriminatoria a tutti gli aspetti della vita sociale

Fra le novità da segnalare nel periodo d'interesse per il presente rapporto, vi è l'istituzione, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del *Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione* avente la finalità di agevolare l'accesso alla giustizia alle vittime di discriminazione e di favorire l'emersione di tale fenomeno. Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 200.000 euro (di cui 18.000 serviranno per sostenere i costi di gestione) ed è gestito dal Consiglio nazionale forense che ha sottoscritto l'accordo con il Dipartimento delle Pari Opportunità e l'UNAR. Il progetto, della durata di due anni, ha come destinatari le vittime di discriminazione per motivi di razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere, che non usufruiscono dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Al Fondo possono accedere anche associazioni di settore legittimate a stare in giudizio, organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto e dell'interesse lesa. Alle vittime verrà erogata una somma di 600 euro che, secondo quanto stabilisce il progetto, "ha natura di anticipazione delle spese di assistenza legale necessarie per instaurare i giudizi antidiscriminatori stessi". La restituzione della somma avviene "in caso di esito vittorioso della causa, con soccombenza della controparte alle spese, entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio". La somma sarà restituita dall'avvocato della parte lesa indicato al momento della domanda, il quale dovrà presentare regolare fattura. Ciascun beneficiario, inoltre, può presentare un massimo di tre domande nell'arco temporale di un anno ed è possibile presentare un'istanza di anticipazione del fondo per ogni grado di giudizio. La domanda deve essere presentata al gestore del Fondo stesso, il Consiglio nazionale forense, direttamente o tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata.

Per quanto concerne, invece, l'implementazione della legislazione in materia di tutela delle persone con disabilità da ogni forma di discriminazione, si segnala la sentenza del Tribunale Civile di Ascoli Piceno del 22.01.2014 che ha reso effettiva la legge n. 67/06 nel settore sociale. Il Comune di Ascoli Piceno è stato condannato dal Tribunale a risarcire 20.000 euro ad una donna gravemente disabile a cui era stata negata per otto anni (dal 2002 al 2010) l'assistenza domiciliare per il motivo che questa era fornita da un familiare, il marito della donna, costretto tra l'altro a lasciare il lavoro per assisterla. La discriminazione è stata riconosciuta nella mancata erogazione di servizi sociali adeguati, in quanto una persona non supportata adeguatamente finisce per ritrovarsi in una condizione di esclusione sociale e di emarginazione, e cioè in una condizione di discriminazione vietata sia dalla Convenzione Onu che dalla normativa nazionale. L' "accomodamento ragionevole" è stata la chiave giuridica di questa sentenza in quanto la sua mancata predisposizione costituisce di per sé una discriminazione. Il ruolo professionale del marito della donna disabile è stato riconosciuto dalla Regione Marche che, nel 2010, ha inserito la famiglia in un progetto di Vita Indipendente sostenuto dal Comune di Ascoli

Piceno per il 25%. Nei progetti di “vita indipendente” i fondi vengono dati direttamente alla persona disabile che organizza autonomamente la propria assistenza.

Un'altra sentenza degna di nota è quella emessa dal T.A.R. della Calabria il 12 aprile 2013 (sentenza n. 440) la quale individua una serie di punti fermi che le pubbliche amministrazioni devono prendere in considerazione per la presa in carico globale delle persone con disabilità. Con la sentenza in questione si è posta fine ad una vicenda che aveva visto un comune della Calabria dapprima negare ad una persona con disabilità la redazione di un progetto individuale per tutta una serie di motivazioni ritenute dal Tar oltremodo inconferenti e, successivamente, delegare al Punto Unico d'Accesso del Distretto Socio-Sanitario dell'Azienda Sanitaria la redazione di un progetto che si è poi rivelato illegittimo ed è quindi stato censurato dal Tar stesso. A giudizio del T.A.R. della Calabria, “il progetto individuale per la persona disabile, previsto dall'art. 14 della legge n. 328/2000, concreta un servizio pubblico, avente ad oggetto l'espletamento di prestazioni fondamentali, indirizzate istituzionalmente ed in via diretta al soddisfacimento di bisogni collettivi, sottoposte, per ragioni di interesse pubblico, ad indirizzi e controlli dell'autorità amministrativa, in coerenza con i principi rivenienti dall'art. 32 e dall'art. 38, commi 1, 3 e 4 della Costituzione. Il progetto individuale rappresenta un modello di servizio incentrato su un progetto di “presa in carico globale” della persona disabile, che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, intende garantire all'utente quel “supplemento di garanzie”, che trascende la modalità di “smistamento” della persona all'interno di una gamma di contenitori e si propone l'obiettivo ulteriore di promuovere l'autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità, mediante lo strumento del “Progetto individuale per la persona disabile” riconducibile al concetto di adattamento ragionevole, espresso dagli artt. 19 e 25, lett. e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al modello bio-psico-sociale dell'ICF (“International Classification of Functioning”), pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel marzo 2002. Nell'impostazione della legge n. 328/2000, il Comune è titolare dell'elaborazione del “Progetto individuale per la persona disabile”, che va predisposto d'intesa con le ASL e si configura come un vero contratto tra enti pubblici competenti e beneficiari, che va sottoscritto sia dai soggetti responsabili dell'erogazione del servizio che dai beneficiari.....”. Pertanto, il Comune che non si attivi tempestivamente per chiudere il procedimento o che evada l'istanza di predisposizione del progetto individuale, viola l'articolo 14 della legge 328/2000. Il T.A.R. della Calabria, nell'accogliere il ricorso, ha obbligato il comune interessato a riesaminare la fattispecie e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Vita Indipendente

Con particolare riferimento alle azioni direttamente condotte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si richiama l'attività condotta, a partire dal 2013, in materia di Vita Indipendente, intesa come facoltà di compiere autonomamente le proprie scelte e di gestire direttamente la propria esistenza anche con processi formativi per l'accrescimento della consapevolezza (*empowerment*) rispetto le proprie scelte. Infatti, nel periodo 2013-2015 è previsto il finanziamento di progettazioni sperimentali per circa 25 milioni di euro. Grazie al lavoro condiviso fra Ministero, regioni e mondo

dell'associazionismo, sono in corso sperimentazioni a livello locale su tutto il territorio nazionale in diretta attuazione del Programma d'Azione Italiano e dell'art. 19 della UN CRPD.

Le azioni progettuali comprendono, in particolare, l'adozione di progetti individualizzati che possono riguardare vari aspetti della quotidianità e investire diversi ambiti (istruzione, lavoro, salute, mobilità personale, accesso alla cultura) con il coinvolgimento diretto della persona nell'elaborazione dei progetti individualizzati ed attenzione adeguata se non è in grado di autodeterminarsi. Viene, inoltre, favorito il generale processo di deistituzionalizzazione da un lato e lo sviluppo di progetti di "abitare in autonomia" in piccoli gruppi di persone, con interventi propedeutici e *budget* di spesa decrescenti in relazione al crescere delle competenze e abilità delle persone nel gestire la propria vita relazionale quotidiana anche mediante l'attivazione di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire una durata all'esperienza di autonomia.

Ausili tecnici e detrazioni

Si conferma quanto indicato nel precedente rapporto circa gli ausili tecnici e le detrazioni fiscali previste per il loro acquisto.

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Come indicato nel precedente rapporto, l'ADI costituisce un servizio sanitario di fondamentale importanza in quanto assicura al domicilio del paziente disabili prestazioni di medicina generale, medicina specialistica, infermieristiche domiciliari e di riabilitazione, di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente servizio delle aziende sanitarie locali e di assistenza sociale. Gli anziani ultrasessantacinquenni che nel 2012 (ultima annualità disponibile) usufruivano dell'assistenza domiciliare costituivano una quota molto rilevante del totale: a livello nazionale la percentuale ammontava all'84%. Nello stesso anno, il servizio risultava attivo nella totalità delle Asl e gli assistiti con più di sessantacinque anni erano 532.000.⁶

Eliminazione delle barriere architettoniche

Edilizia privata

Anche per gli edifici privati sono previste norme in favore del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (legge n. 13/1989). I comuni devono pertanto adeguare i propri regolamenti edilizi alla normativa vigente, già richiamata nel precedente rapporto. Allo scopo di promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche, la maggior parte delle regioni ha stanziato risorse nel quadro di specifiche leggi regionali, nel cui campo di applicazione rientrano – oltre agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici e privati, agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico – anche gli edifici e i locali destinati alle attività produttive e commerciali di qualunque tipo (industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario). Spetta ai comuni, pertanto, l'erogazione dei contributi, provenienti da fondi statali o regionali, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e/o all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Le domande di contributo debbono però riguardare i lavori ancora da eseguire.

⁶ Fonte: Ministero della Salute – Relazione sullo stato sanitario del Paese – anno 2014.

Si fa altresì presente che è possibile fruire della detrazione Irpef accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia - ordinariamente pari al 36% (portata al 50% per il periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2015) - per le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti, ad esempio, ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione e per le spese effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992). La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19%, pertanto, spetta soltanto sulla eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione per lavori di ristrutturazione. Per le prestazioni di servizi relative all'appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.

Edilizia pubblica

Per quanto riguarda gli edifici, gli spazi e i servizi pubblici, la disciplina vigente (v. rapporto precedente) prevede determinati requisiti per la costruzione degli edifici e l'accessibilità agli spazi. In particolare, i requisiti e le caratteristiche riguardano: i parcheggi, l'arredo urbano, la costruzione di scale e rampe, gli attraversamenti pedonali e i semafori, nonché i marciapiedi. Specifiche disposizioni sono inoltre previste per la definizione di spazi riservati e la fruizione dei servizi di pubblica utilità (treni, stazioni, servizi di navigazione, ecc...). Con specifico riferimento agli edifici scolastici, le caratteristiche e i requisiti necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche devono interessare non solamente le strutture interne ed esterne, ma anche l'arredamento, i sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche che devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc...); specifiche previsioni vengono dettate per gli edifici a più piani non dotati di ascensore che devono necessariamente disporre di aule al pianterreno raggiungibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe (art. 23 del D.P.R. 503/96). Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone con disabilità, sono dichiarate inagibili (art. 82, comma 6, T.U. in materia di edilizia di cui al D.P.R. 380/2001).

Dalla Relazione della Corte dei Conti su “*La gestione degli interventi di ristrutturazione e di adeguamento delle strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere architettoniche*”, pubblicata nel 2014, si possono ricavare informazioni sull'utilizzo dei finanziamenti pubblici, predisposti su un apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e trasporti ed aventi come obiettivo quello di abbattere le barriere architettoniche e favorire l'accessibilità dei luoghi pubblici alle persone con disabilità. Nel periodo 2008-2013, oltre 30 milioni di euro sono stati destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi e nelle strutture pubbliche. Gli interventi sono stati prevalentemente rivolti alle sedi militari o di forze dell'ordine e di sicurezza, come Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia. Accanto agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche appena menzionati, occorre citare anche quelli messi in atto dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo in favore dei siti archeologici e culturali del Paese. Secondo un censimento,

nel 2011, su un totale di 4.588 istituti e luoghi di cultura - di cui 414 di competenza statale e 4.174 non statale - sarebbero presenti servizi per utenti disabili in 184 istituti statali e in 1.409 non statali, corrispondenti complessivamente al 34,72% del totale.

Le provvidenze economiche

Prestazioni assistenziali per invalidi civili

Le prestazioni sono concesse ai cittadini che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo.

Una persona disabile civile è un cittadino affetto da disabilità congenita o acquisita la cui capacità di lavoro è stata ridotta a non meno di un terzo o, se minore di 18 anni, che ha difficoltà permanente nelle funzioni in relazione alla sua età.

Il "cieco civile" è una persona affetta da cecità totale o avente un residuo visivo non superiore a 1/20 per entrambi gli occhi.

Un sordomuto è una persona non udente la cui sordità o sordità congenita è stata acquisita durante l'età evolutiva, compromettendo il normale sviluppo della capacità di parlare.

Requisiti:

Pensione di inabilità [invalidi totali]

- Inabilità lavorativa totale e permanente;
- Stato di bisogno economico;
- Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- Cittadini comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
- Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

Assegno mensile [invalidi parziali]

- Invalidità parziale (tra il 74% e il 99%);
- Inattività lavorativa;
- Stato di bisogno economico;
- Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- Cittadini comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
- Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno;

Indennità di accompagnamento [invalidi totali]

- Totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche;
- Impossibilità di deambulare senza accompagnatore;
- Necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani;
- Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- Cittadini comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
- Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno;

Importi e limiti di reddito

Pensione	Limiti di età	Importo mensile	Limite di reddito annuo
invalidi totali <i>(inabilità lavorativa totale e permanente)</i>	18-65 anni e tre mesi	€ 279,19 13 mensilità	€ 16.449,85
Invalidi parziali <i>(tra il 74 e il 99%)</i>	18-65 anni e tre mesi	€ 279,19 13 mensilità	€ 4.795,57
Indennità di accompagnamento [invalidi totali]	Nessun limite	€ 504,07 12 mensilità	indipendente dai redditi
Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti	Nessun limite	863,85 12 mensilità	indipendente dai redditi
Indennità di frequenza [minori disabili]	< 18	€ 279,19 12 mensilità	€ 4.795,57
Indennità speciale (ciechi parziali)	Nessun limite	€ 200,04 12 mensilità	Indipendente dai redditi
Indennità di comunicazione	Nessun limite	€ 251,22 12 mensilità	Indipendente dai redditi
ciechi civili assoluti ricoverati e non	> 18	€ 279,19 13 mensilità	€ 16.449,85
ciechi civili parziali (<1/20)	Nessun limite	€ 279,19 13 mensilità	€ 16.449,85
sordi	18-65 anni e tre mesi	279,19 13 mensilità	€ 16.449,85

Le prestazioni economiche di invalidità civile costituiscono il 77% delle prestazioni di natura assistenziale. Al 31 dicembre 2013 le prestazioni agli invalidi civili erano in tutto 2.838.698, per circa il 70% costituite da indennità. L'importo medio mensile era di 414 euro.

A partire dal compimento del 65° anno di età, queste prestazioni sono sostituite dall'assegno sociale. L'importo per l'anno 2014 per un cittadino non coniugato era di € 447,61 mensili, 5.818,93 euro annui.

Comunicazione

Si conferma quanto precedentemente descritto in materia di facilitazione alla comunicazione e di accessibilità ai servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.

Lingua dei segni

E' ancora in esame al Senato il disegno di legge C. 4207 con il quale si chiede il riconoscimento della lingua italiana dei segni.

Sebbene il disegno di legge nazionale sia ancora fermo, anche a causa dell'opposizione di alcune associazioni di persone non udenti, l'interesse che la questione riveste sia a livello nazionale che locale può ben essere rappresentato dalla recente emanazione delle *“Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Disciplina dello screening uditivo neonatale”* da parte della Regione Lazio. La norma regionale ha altresì previsto l'istituzione di un fondo di 100.000 euro per l'anno 2015- a cui si aggiungeranno altri 600.000 euro per gli anni 2016 e 2017- e l'attivazione in ogni punto nascita regionale dello screening uditivo neonatale per la diagnosi precoce delle disabilità uditive. La Regione Lazio intende così favorire e sostenere il ricorso alla lingua italiana dei segni (Lis), alla lingua parlata e scritta o ad altre forme di comunicazione nei servizi educativi alla prima infanzia, nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di non discriminazione. E', inoltre, previsto il supporto agli studenti sordi con servizi specialistici, programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce, impiego di ausili tecnici e altre misure. L'uso della Lis e delle nuove tecnologie sarà sostenuto nei percorsi formativi, nei servizi pubblici e nella comunicazione istituzionale.

Mobilità personale – Misure adottate nel periodo di riferimento

Trasporto pubblico

Si confermano le agevolazioni segnalate nel precedente rapporto.

Trasporto privato

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il **nuovo contrassegno “europeo” di parcheggio per disabili**, di formato rettangolare e di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità in bianco. Il nuovo contrassegno, introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, è conforme al “contrassegno unificato disabili europeo” (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE ed è valido in tutti i 27 Paesi dell'UE. Ciò consente di evitare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana. I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano sostanzialmente invariati così come le condizioni del suo utilizzo.

A seguito dell'emanazione della legge 114/2014⁷, è stato introdotto un nuovo iter per ottenere e rinnovare la patente di guida speciale riservata alle persone con disabilità. Il secondo comma dell'articolo 25 della citata legge ha, infatti, disposto che la visita di idoneità non deve più essere effettuata dalla commissione medica locale - composta da un medico e da un ingegnere della motorizzazione civile - ma semplicemente da un medico autorizzato come per gli altri cittadini. Prima dell'approvazione della nuova norma, generalmente la patente di guida speciale aveva una durata inferiore rispetto a quella ordinaria mentre per il suo rinnovo la persona disabile si doveva rivolgere nuovamente alla commissione. Questo percorso era identico sia che la disabilità fosse stabilizzata (ad es.: amputazione di un arto) sia che fosse ingravescente o potesse necessitare di adattamenti diversi nel tempo. Diversamente, la nuova norma prevede che qualora nella prima visita di idoneità alla guida sia certificato dalla commissione che il conducente presenti una disabilità stabilizzata e non necessiti

⁷ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”

di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati rivolgendosi ad un medico autorizzato. Inoltre la durata della patente è quella comunemente prevista per tutti (tre, cinque, dieci anni a seconda del tipo di patente e dell'età del conducente). Sempre a proposito di patente di guida, il secondo comma dell'articolo 25 ammette la possibilità per l'interessato di chiedere la presenza, nel corso della valutazione dell'idoneità, di un esperto di un'associazione di persone con disabilità da lui individuata. Questa opportunità si aggiunge a quella già prevista di farsi accompagnare da un medico di fiducia.

Si confermano, inoltre, le agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'automobile da parte delle persone disabili o dei loro familiari, già illustrate nel precedente rapporto.

Trasporto ferroviario

Per favorire la mobilità e la fruizione dei servizi nelle stazioni da parte dei viaggiatori con disabilità o con mobilità ridotta, le Ferrovie dello Stato italiane stanno realizzando un programma di interventi di natura strutturale e tecnologica. Nelle circa 2000 stazioni medio/piccole e piccole esistenti gestite dalla rete ferroviaria italiana sono in corso di realizzazione gradualmente adeguamenti compatibili con i vincoli presenti (strutturali, architettonici, logistici, interruzione circolazione) insieme ad interventi di riqualificazione e/o potenziamento. In conformità alle norme nazionali ed europee, tutte le nuove stazioni sono invece progettate e realizzate sin dall'inizio secondo gli standard definiti dalla "Specifica Tecnica di Interoperabilità ferroviaria per le persone a mobilità ridotta" (2008/164/CE). Gli adeguamenti strutturali in fase di realizzazione si aggiungono a quelli già realizzati negli ultimi anni, e cioè:

- l'adeguamento di sportelli di biglietteria in circa 270 stazioni e di servizi igienici pubblici in circa 340 stazioni;
- l'installazione di 580 ascensori, 160 piattaforme elevatrici e 170 rampe fisse per consentire l'accessibilità ai binari nei sottopassaggi e nelle passerelle aeree, oltre a 320 scale mobili e 50 tappeti mobili per migliorare la mobilità all'interno delle stazioni;
- la creazione di percorsi tattili per persone con disabilità visiva in circa 190 stazioni;
- l'innalzamento di circa 350 marciapiedi di stazione a 55 cm (anziché a 25 cm) sul piano del ferro per permettere a tutti i viaggiatori l'accesso a raso ai treni specializzati per il trasporto regionale e metropolitano e consentire alle persone con disabilità motoria su sedia a ruote l'accesso facilitato ad alcuni treni.

La quasi totalità delle stazioni classificate come *platinum*, *gold* e *silver* è dotata di posti auto riservati alle persone con disabilità ed è attrezzata per consentire l'accesso a persone con disabilità motoria almeno fino al primo marciapiede.

In merito agli standard ed alle normative da adottare, la rete ferroviaria italiana, con la collaborazione delle principali Associazioni che rappresentano la clientela con disabilità, redige ed emana specifiche "Linee Guida per la Progettazione" da utilizzare per la realizzazione degli interventi di superamento delle barriere architettoniche e sensoriali nelle stazioni.

Inoltre, i clienti con disabilità o con mobilità ridotta possono usufruire di un servizio specifico e professionale a bordo dei treni durante il viaggio. Per motivi di sicurezza, i clienti su carrozzina possono viaggiare su treni individuati come accessibili. Per quei clienti, invece, che hanno la possibilità di trasferirsi dalla propria sedia pieghevole al posto a sedere, il viaggio può essere effettuato anche su treni non attrezzati, previo accordo con la Sala Blu (v. rapporto precedente) sulle modalità di assistenza. Il personale di bordo ha evidenza della presenza a bordo di clienti a mobilità

ridotta tramite palmare e, in coordinamento con le Sale Operative di Trenitalia e della rete ferroviaria italiana, mette in atto le soluzioni più idonee a garantire la sicurezza del viaggiatore anche in casi di particolari criticità e assistenza (necessità di trasbordo, richiesta di carrello elevatore, richiesta di mezzo di soccorso in caso di malore).

E' previsto inoltre un servizio di pre-prenotazione dedicato ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, utilizzabile sia presso le Sale Blu che tramite il Call Center di Trenitalia. Il servizio consente di prenotare on-line i posti attrezzati o riservati, insieme a quelli per gli eventuali accompagnatori e confermare l'acquisto successivamente, entro termini prestabiliti.

Fra le agevolazioni tariffarie previste è da segnalare la Carta Blu, rilasciata, dietro esibizione di un documento di identificazione e di idonea certificazione che ne attesti il diritto, alle persone con disabilità residenti in Italia e rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 18/80 o ai sordomuti ai sensi della Legge n. 381 del 26 maggio 1970. La Carta, che consente la gratuità o il pagamento di un prezzo ridotto per il viaggio dell'accompagnatore a seconda della tipologia di treno utilizzata, può essere richiesta gratuitamente presso gli impianti di Trenitalia (uffici assistenza e, ove non presenti, le biglietterie di stazione). Possono usufruire di agevolazioni tariffarie specificamente dedicate anche i disabili della vista nonché gli invalidi di guerra e per servizio.

Trasporto aereo

Si rinvia alle informazioni comunicate nel precedente rapporto non essendo intervenute modifiche nel periodo d'interesse per il presente rapporto.

Alloggio

Nel precedente rapporto si era accennato all'avvio del *Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica*, varato nel mese di dicembre 2007, con il quale erano programmati interventi per un finanziamento di 544 milioni di euro. Il fondo doveva essere ripartito fra le Regioni e le Province Autonome al fine di garantire il passaggio da casa a casa di alcune categorie sociali (fra i quali le persone con invalidità superiore al 66%) e di ampliare l'offerta di alloggi sociali in locazione per coloro che sono collocati nelle graduatorie approvate dai comuni di residenza. Il Programma era finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà non occupati degli ex IACP (istituti autonomi case popolari) o dei comuni, all'acquisto ed alla locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio dell'alloggio, in possesso di determinati requisiti (v. rapporto precedente). Ciò nonostante, il suddetto Programma è stato sostituito dal "Piano nazionale di edilizia abitativa" (c.d. Piano casa) previsto dall'articolo 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133. Di conseguenza, gli adempimenti previsti dal Programma non sono stati realizzati. Il Piano casa, avente finalità più ampie, ha stanziato nel tempo mezzi finanziari consistenti (pari a € 844.149.331,19) per l'acquisizione e la messa a disposizione di abitazioni a condizioni favorevoli per categorie meno abbienti ("alloggi sociali") e per attenuare il disagio abitativo nei Comuni con almeno 10.000 abitanti e in quelli ad alta tensione abitativa. Tuttavia, i tempi dell'avvio del Piano casa e della sua realizzazione sono stati condizionati da adempimenti e procedure richiesti dalla messa in opera delle sei linee di interventi in cui, ai sensi

dell'art. 1, lettere da a) ad e), del DPCM 16.7. 2009, il Piano è stato articolato. Tali linee di intervento sono divisibili in tre gruppi: il primo diretto alla costituzione di un Sistema integrato, nazionale e locale, di fondi immobiliari (Sif), finanziato con un impegno statale massimo di 150 milioni; il secondo diretto alla promozione e alla realizzazione di abitazioni di edilizia residenziale "sociale", da attuarsi tramite Accordi di programma Stato-Regioni/Province autonome; il terzo, previsto per la realizzazione dello stesso tipo di interventi di competenza degli ex IACP e dei Comuni cui mirava il precedente Programma straordinario, restato senza seguito, ma nel limite massimo di finanziamento di 200 milioni. L'avvio della prima linea di intervento (Sif) è stato preceduto da vari passaggi preliminari, riguardanti la scelta, attraverso una gara, della Società di Gestione del Risparmio (SGR), autorizzata dalla Banca d'Italia, cui affidare la gestione del fondo immobiliare destinato a guidare il sistema integrato di fondi. La procedura è stata definita con Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23.3.2010 (contenente il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri, lo schema di contratto). L'aggiudicazione provvisoria da parte della Commissione di gara, è avvenuta in data 8.9.2010. Il contratto tra la SGR ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato infine sottoscritto il 2 novembre 2011. La seconda parte del Piano si è concretizzata nell'approvazione di Accordi di programma con 14 Regioni e con la Provincia di Trento (DPCM 9 novembre 2011) e con l'erogazione alle stesse della prima quota dei finanziamenti statali, pari al 40%. Gli Accordi prevedevano l'acquisizione di 15.209 abitazioni, con un finanziamento totale di 2.717.047.523 euro, di cui 298.557.516 euro di finanziamento statale, il cui importo totale era di 377.885.270 euro. Per quanto concerne, invece, il terzo gruppo di interventi risultano essere stati erogati alle Regioni e alla Provincia di Trento contributi complessivi di euro 139.430.224,19, pari al 70,54% del totale delle risorse disponibili (197.663.998,83).

Con la conversione del D.L. n. 47/2014, recante *"Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015"*, nella Legge n. 80 del 23 maggio 2014, è stato approvato il nuovo Piano Casa che introduce importanti novità in materia di edilizia ed affini. Nello specifico:

- sono stati rifinanziati il Fondo nazionale per il sostegno alla locazione ed il Fondo per la morosità incolpevole con stanziamenti di, rispettivamente, 100 milioni di euro e di 226 milioni di euro;
- è stata stanziato un fondo ammontante a 468 milioni di euro da destinare alla ristrutturazione con adeguamento energetico ed antisismico di 12.000 alloggi facenti parte del patrimonio di IACP, ATER e Comuni;
- è stata prevista la creazione di nuovi alloggi sociali per la locazione favorendo il risparmio energetico, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree urbanizzate e dei tessuti edilizi esistenti.

Attività culturali e di svago

Rispetto alle informazioni comunicate nel precedente rapporto non vi sono novità da segnalare.